

ATTO N. DD 2834

DEL 09/05/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 195

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed insediamento produttivo"
Comune: Pralormo (TO)
Proponente: CAUDA STRADE s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 03/03/2025 la Società CAUDA STRADE s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Montà (CN) – Via Canonico Chiesa 5/C e Partita IVA n. 00570660043 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed insediamento produttivo*" da realizzarsi in Comune di Pralormo (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.....*".

Sempre in data 03/03/2025 il proponente ha presentato per il medesimo progetto, contestualmente alla presentazione dell'istanza di verifica di VIA, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Con nota prot. n. 39857 del 11/03/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai

procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'Autorizzazione Unica sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 16/04/2025; tale conferenza è stata indetta con nota prot. n. 41143 del 12/03/2025 secondo le modalità ed ai sensi della L. 241/90 da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

Stato di fatto

La Società proponente nel Comune di Pralormo (TO), in Via Carmagnola n. 24 (SP n. 134), esercita attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi entro l'attuale area in disponibilità.

L'area dista circa 1,5 km dal centro abitato di Pralormo ed è delimitata a Nord dall'asse del Rio Valpastore, a Sud dal tracciato della SP134 ed a Ovest da aree libere. L'area vasta è caratterizzata da modesti nuclei abitati intervallati da zone agricole e locali attività produttive.

I titoli abilitativi attraverso i quali la società proponente esercita le proprie attività sono:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - adottata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 123-15396/2018 del 25/06/2018;
- l'Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs.152/2006 di cui alla Determinazione Dirigenziale - Dipartimento Ambiente e vigilanza Ambientale, Direzione Rifiuti, Bonifiche e sicurezza siti produttivi n. 4638 del 05/11/2020.

Presso l'area è, inoltre, installato un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (autorizzato con l'AUA a trattare la Tipologia 7.6 per un quantitativo massimo in peso complessivamente introdotto nel ciclo produttivo non superiore al 40%), un capannone per ricovero mezzi ed attrezzature, officina, locale uffici/servizi e cumuli di materie prime (ghiaie e sabbie).

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche l'area è dotata di un sistema di raccolta e trattamento con immissione in acque superficiali (Rio Valpastore) così come dal "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 330-10276/2018 ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i..

I titoli abilitativi ricompresi nell'A.U.A. sono:

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di tipo convogliato e di tipo diffuso) per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

In particolare per le seguenti tipologie di rifiuto sono previste operazioni di recupero R5 (*riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*) finalizzate all'ottenimento di materie prime seconde:

- Tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*";
- Tipologia 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo*".

Per le seguenti altre tipologie è previsto l'esclusiva stoccaggio (R13 - *messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*) per le seguenti tipologie:

- Tipologia 1.1 “*rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi*”;
- Tipologia 3.1 “*rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e cascami di lavorazione*”;
- Tipologia 4.4 “*Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione*”;
- Tipologia 6.1 “*rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*”;
- Tipologia 7.25 “*Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi*”;
- Tipologia 9.1 “*scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*”;

Nel dettaglio le Tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità autorizzate con l'AUA sono le seguenti:

Tipologia	Attività recupero	di	quantità massima stoccabile (t)	quantità massima movimentabile (t/a)
Tipologia 7.1	R5		2000	42000
Tipologia 7.6	R5		2000	42000
Tipologia 1.1	R13		5	60
Tipologia 3.1	R13		30	500
Tipologia 4.4	R 13		500	1000
Tipologia 6.1	R13		5	60
Tipologia 7.25	R13		300	600
Tipologia 9.1	R13		5	60
Totale			4945	86480

L'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 prevede per il codice EER 170504 “*Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*” lo svolgimento di operazioni di recupero R5 (*riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*) secondo le seguenti quantità autorizzate:

Tipologia	Attività recupero	di	quantità massima stoccabile (t)	quantità massima movimentabile (t/a)
EER 170504	R13/R5		1000	15000

Stato di progetto

La società proponente ha recentemente acquisito un'ampia area agricola (circa 14.400 mq) localizzata ad Ovest dell'attuale insediamento sulla quale intende estendere le attività svolte al fine di potenziare le capacità di stoccaggio e trattamento proporzionandole all'effettiva esigenza aziendale.

In estrema sintesi il progetto prevede:

- il passaggio per l'intero sito a procedura ordinaria con il rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

- l'allineamento dell'impianto ai recenti disposti di cui al DM 127/2024;
- di trasferire la linea di recupero in procedura ordinaria art. 208 dedicata al codice EER 170504) dall'attuale area est alla nuova area ovest, potenziandone le capacità attuale (1.000 ton istantanee; 15.000 ton/anno) a nuovi valori (2.000 ton istantanee; 30.000 ton/anno);
- di trasferire lo stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso dall'attuale area est alla nuova area ovest, individuando una specifica baia per lo stoccaggio del granulato fine e del granulato grossolano al fine di una migliore logistica di alimentazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso;
- di realizzare sull'area ovest un ulteriore stoccaggio di rifiuti EER 170302 (fresato stradale);
- di realizzare sull'area ovest uno stoccaggio del prodotto derivante dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- di destinare gli spazi liberati in area est (con i trasferimenti in area OVEST sopra descritti) ad un potenziamento delle capacità di impianto per la linea di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione passando dal livello attuale (2000 ton istantanee; 42.000 ton/anno) a nuovi valori (4.000 ton istantanee; 60.000 ton/anno);
- realizzare in area ovest un'area destinata allo stoccaggio di materiali di consumo (tubazioni, cordoli etc);
- operare una riorganizzazione dei quantitativi di messa in riserva (capacità istantanea) dei rifiuti, stralciando dall'autorizzazione alcune famiglie di rifiuti non gestiti (scorie, sabbie da fonderia);
- l'inserimento del codice EER 170802 “*Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*”;
- l'inserimento di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato e calcestruzzo con l'impiego di sole materie prime vergini e/o aggregati riciclati;
- di ottimizzare gli spazi interni e la viabilità interna.

Nel dettaglio le Tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità a progetto sono le seguenti:

Descrizione	Attività di recupero	di quantità massima stoccabile (t)	quantità massima movimentabile t/a
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione altri rifiuti inerti di origine minerale	R5	4000	60000
Conglomerato bituminoso	R5	4400	70000
Terre e rocce da scavo	R13/R5	2000	30000
Cartongesso	R13	50	200
Rifiuti ed imballaggi in plastica,	R13	5	60
Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	R13	20	60
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino	R13	5	60
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	30	500

Totale		10510	160880
---------------	--	--------------	---------------

È prevista la realizzazione, in continuità con quella esistente, di una quinta arborea perimetrale lungo la porzione occidentale e meridionale dell'area di ampliamento.

Il progetto prevede inoltre la realizzazioni di compensazioni ambientali che consistono negli interventi di seguito citati:

Intervento 1

Prevede la creazione di una formazione arboreo arbustiva lungo il Rio Valpastore nel tratto prospiciente l'area di ampliamento, per una lunghezza di circa 70 metri e per una superficie di circa 400 mq, in un'area cartografata come boscata nella tav. P2 del PPR che attualmente risulta però essere stata sostituita da una formazione pressoché continua di rovo. Per l'impianto è previsto l'utilizzo di specie autoctone con piante di circa 1,5 metri circa di altezza allevate in contenitore. In particolare è prevista la messa a dimora 15 alberi di III grandezza posti a distanza di circa 4 m tra loro e di circa 80 arbusti con sesto di impianto di 2,0/2,5 metri.

Intervento 2

Prevede la messa in sicurezza di alcuni tratti viari, identificati da CMTO a maggior rischio di incidenti per l'attraversamento della fauna selvatica, mediante l'installazione lungo la SP 134 e la SP 29 di dispositivi (idonea cartellonistica e catarifrangenti blu) finalizzati a ridurre la possibilità di collisione.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria integrata sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 11954 del 20/03/2025 del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 46495 del 20/03/2025 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio di CmTO;
- nota prot. n. 5953 del 21/03/2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 48190 del 24/03/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (scarichi);
- nota prot. n. 61889 del 09/04/2025 della Direzione Viabilità 2 di CmTO;
- nota prot. n. 67200 del 17/04/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (acustica);
- nota prot. n. 67891 del 17/04/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (emissioni);
- nota prot. n. 67441 del 17/04/2025 del Gruppo Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali di CmTO;
- nota prot. n. 1917 del 02/05/2025 del Comune di Pralormo.

In sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 208, svolta in data 16/04/2025, non sono state espresse posizioni di dissenso.

In particolare, si rileva che il Comune di Pralormo, nel cui territorio ricade l'intervento, non ha segnalato criticità in merito all'iniziativa, né ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso di propria competenza. Nel parere trasmesso sono indicate le integrazioni necessarie da richiedere al proponente nell'ambito del prosieguo dell'istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

La Società proponente ha richiesto il passaggio di tutto l'impianto in procedura ordinaria attraverso il rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

In merito alla gestione delle acque meteoriche, come indicato dalla Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (scarichi) con nota prot. n. 48190 del 24/03/2025, l'approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non è un titolo ricompreso nell'ambito dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006. La documentazione tecnica è stata valutata nell'ambito dell'istruttoria integrata e l'istanza dovrà essere presentata in modalità telematica allo SUAP competente per territorio che, avviata l'istruttoria di competenza provvederà a trasmetterne copia a questa Amministrazione per i successivi adempimenti.

L'attuale autorizzazione alla scarico dei reflui civili verrà ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

In relazione al rilascio del nulla osta idraulico per l'immissione in acque superficiali (Rio Valpastore) delle acque meteoriche, preso atto della non competenza della Regione Piemonte comunicata dal Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 11954 del 20/03/2025, in sede di Conferenza dei Servizi è emerso che tale nulla osta verrà rilasciato da parte del Comune di Pralormo.

Pianificazione territoriale e di settore

Urbanistica

L'area oggetto di espansione attualmente è classificata dal vigente PRGC come agricola. La piena conformità urbanistica è conseguibile, come richiesto appunto dal proponente, attraverso lo strumento "*Variante Automatica*" ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977.

A tal proposito la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "*Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" evidenzia che "*trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)*".

Vincolo paesaggistico e tutela archeologica

Parte dell'area oggetto di ampliamento risulta compresa in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e dovrà pertanto essere rilasciata autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 di competenza, ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008, del comune di Pralormo:

- fascia di 150 m di tutela dal Rio Rivetto - art. 142 comma 1 lettera c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*

iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- area boscata - art. 142 comma 1 lettera g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” (tali aree, pur nelle disponibilità del proponente, non saranno oggetto dell'intervento se non per quanto riguarda la realizzazione delle opere di compensazione).

A tal proposito si riporta quanto indicato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 5953 del 21/03/2025:

“Per quanto attiene alla tutela paesaggistica si è verificato che il progetto ha la finalità di ampliare l'attuale insediamento operativo della Cauda Strade srl. per consentire la gestione di un maggior flusso di rifiuti inerti da impiegarsi nella realizzazione di conglomerati bituminosi e di infrastrutture;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade parzialmente in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) e g), del D. Lgs. 42/2004; rilevato tuttavia che l'area boscata (art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004), nelle disponibilità della soc. Cauda Strade srl., non sarà interessata dall'intervento in oggetto;

considerato che l'area interessata dall'intervento di espansione è qualificata come “di elevato valore agronomico” (Capacità d'Uso del Suolo di Classe IIa) ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

verificato che il progetto di mitigazione dell'intervento di espansione prevede la realizzazione di una quinta arborea lungo la porzione meridionale e occidentale dell'impianto al fine di consentire un mascheramento visivo delle attività condotte; verificato inoltre che il progetto di compensazione ambientale prevede la riqualificazione della fascia lungo il rio Valpastore nel tratto prospiciente l'area in richiesta di ampliamento; questo Ufficio, per quanto di propria competenza dal punto di vista paesaggistico, ritiene che l'intervento non interferisca con i fattori caratterizzanti il corso d'acqua tutelato e pertanto risulti conforme con le prescrizioni di cui all'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si è verificato che l'ampliamento dell'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico individuate negli strumenti urbanistici comunali

Si rileva tuttavia come la zona di intervento rientri in un settore caratterizzato da tracce di popolamento antico già dall'età romana, lungo un tratto di viabilità storica (documentata in una mappa del 1784) che collegava il castello di Ternavasso all'abitato di Pralormo, entrambi di impianto medievale, su sedimi ad uso agricolo che non sembrano essere stati interessati da rimaneggiamenti e che quindi potrebbe conservare nel sottosuolo eventuali giaciture e stratigrafie archeologiche

Dal momento che, in ragione delle considerazioni espresse, l'area è da ritenersi a potenziale rischio archeologico e considerato che l'opera prevede uno scotico dei sedimi agricoli di almeno 50 cm per la posa della piattaforma dove stoccare i rifiuti, si ritiene opportuno che lo Studio d'Impatto Ambientale venga integrato da specifica relazione archeologica, a firma di professionista archeologo qualificato, che dettagli in maniera adeguata i possibili impatti significativi del progetto su eventuali preesistenze antiche.

Si rammenta inoltre che, in caso di assoggettamento a VIA, dovrà essere attivata, ai sensi dell'art. 41, c. 4 e Allegato I.8 e degli art. 6, c. 2 e c. 7 lettera c) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, mediante redazione della Relazione Prodromica conforme al dettato del DPCM 14/02/2022 recante 'Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico'.

Tutto ciò considerato, questa Soprintendenza per quanto di propria competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, non valuta necessario l'assoggettamento a VIA dell'intervento in progetto.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.”.

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non presenta criticità. L'area gestione rifiuti è classificata in Classe IIz3 di pericolosità geomorfologica ai sensi della C.P.G.R. n°7/LAP mentre l'area a ridosso del Rio Valpastore, esclusivamente interessata dalla realizzazione di una strada di accesso al piazzale, è classificata in Classe IIIA.

A tal proposito la Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio di CmTO con nota prot. n. 46495 del 20/03/205 ha evidenziato che *“Dal punto di vista della potenziale assoggettabilità a VIA, non si ritiene che il progetto, viste le sue caratteristiche e visto l'assetto geologico-geomorfologico del territorio, debba essere assoggettato a VIA, almeno per le materie di competenza.*

Invece, dal punto di vista dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 208, si ritiene che il progetto debba essere integrato con:

- realizzazione di almeno una prova geotecnica in sito in corrispondenza della prevista area dell'impianto di microbeton;

- realizzazione di una prova geofisica del tipo MASW per addivenire alla corretta caratterizzazione della categoria del suolo.

In alternativa, si chiarisca dove sarebbero state effettuate le prove geotecniche e geofisiche di cui si parla nella relazione geologica, allegandole al progetto, insieme alla loro ubicazione.”.

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI)

In relazione al PRUBAI, approvato il 9 maggio 2023 dal Consiglio regionale del Piemonte, che fornisce indicazioni sulla definizione dei criteri localizzativi degli impianti gestione rifiuti, si rileva la presenza di due criteri escludenti:

- Terreni agricoli e naturali ricompresi nelle classi 1 e 2 – la relazione agronomica ha confermato, a seguito di una verifica delle effettive caratteristiche, che si tratta di terreni di seconda classe di capacità d'uso per i quali il PRUBAI evidenzia che, a seguito di motivate ragioni ed esigenze (in funzione della tipologia di impianto), possono essere valutate delle deroghe;
- Vincolo paesaggistico (150 m da acqua pubblica) – il PRUBAI evidenzia come possa essere consentito l'eventuale rinnovo/modifica dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

Le aree di elevato interesse agronomico sono disciplinate dall'art. 20 del PPR e dall'art. 27 del PTC2 dove viene perseguito l'obiettivo di salvaguardia della risorsa indicandone (come direttiva e non come prescrizione) un utilizzo in via preferenziale all'uso agricolo e prevedendo eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti e qualora la trasformazione d'uso prevista assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Più in generale occorre evidenziare che per le opere di interesse pubblico, come quella in esame, il PTC 2 non impone un vincolo ostativo assoluto alla realizzazione di nuovi insediamenti in aree libere, ma indica che tali aree sono utilizzabili solo nel caso non esistano altre possibilità di localizzazione ed a fronte di

misure di adeguate di compensazione in grado di incrementare il valore ambientale delle aree contermini.

La valutazione di merito, espressa e formalmente condivisa nell'ambito della Conferenza dei Servizi, visto l'interesse pubblico dell'intervento e, considerata l'assenza di soluzioni alternative praticabili, ha ritenuto ammissibile l'impegno di suolo a destinazioni edificatorie diverse da quelle agricole, tenuto conto altresì delle misure di compensazione territoriale proposte che sono già stati definiti e condivisi preliminarmente a seguito di un confronto tra il Comune di Pralormo ed il Gruppo Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali di CmTO.

La configurazione morfologica del contesto circostante individua la soluzione progettuale presentata quale unica opzione tecnicamente perseguibile, in quanto lungo gli altri fronti non risultano ipotizzabili ampliamenti. Parimenti, l'eventuale rilocalizzazione dell'intero insediamento, operativo sin dal 1978, non risulta praticabile né sotto il profilo economico né con riferimento agli impatti ambientali derivanti.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che il progetto in esame risulta compatibile con i criteri localizzativi individuati dal PRUBAI. Resta fermo che, in relazione al criterio escludente connesso alla presenza del vincolo paesaggistico sull'area interessata, l'intervento potrà essere realizzato, trattandosi di modifica di un'opera esistente, esclusivamente previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Pralormo.

Come già argomentato, si rileva che il Comune di Pralormo in sede di Conferenza dei Servizi, nel cui territorio ricade l'intervento, non ha segnalato criticità in merito all'iniziativa né ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso di propria competenza, anche sulla base del parere espresso della competente Soprintendenza.

Nel merito delle compensazioni il Gruppo Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali di CmTO che, con propria nota prot. n. 67441 del 17/04/2025, ha evidenziato per l'intervento I che *“Si concorda con la tipologia di intervento previsto e si richiede che l'ampiezza della fascia arboreo-arbustiva sia sempre pari ad almeno 5 m dal ciglio di sponda del rio. In considerazione del fatto che l'intervento ha anche una finalità di mascheramento visivo dell'ampliamento si richiede di utilizzare alberi di circonferenza 12 - 16 cm zollate e di arbusti allevati in vasi da circa 14-20 litri (h 150-200 cm) dotati di palo tutore. Dovranno essere garantite le cure colturali necessarie all'attecchimento e al mantenimento della formazione arboreo arbustiva costituita. In particolare dovranno essere effettuati gli opportuni bagnamenti soprattutto nei primi anni più critici per l'attecchimento.”* In relazione all'intervento II, è stato evidenziato che: *“si considerano idonei gli interventi previsti che corrispondono agli standard indicati dal Dipartimento Viabilità e Trasporti di CMTo”*.

In relazione all'intervento I, il Comune di Pralormo, con parere prot. n. 1917 del 02/05/2025, ha precisato che le opere di pulizia della sponda dovranno essere estese anche alle ulteriori aree spondali nella disponibilità del proponente, e non limitate esclusivamente alle zone interessate dall'ampliamento. Inoltre, il Comune ha richiesto un approfondimento dei contenuti progettuali, con particolare riferimento a:

- le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;
- le modalità di gestione e manutenzione delle aree interessate;
- le misure e le modalità operative e gestionali previste per la prevenzione, gestione, lotta e contenimento delle specie esotiche invasive.

In relazione all'ultimo punto dovrà essere data puntuale evidenza del rispetto dei contenuti dell'Allegato B *“Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”*, approvato con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017.

Aspetti progettuali-ambientali

Nel suo complesso la documentazione presentata dal proponente è più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006); ciò, unitamente al coordinamento con la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208, ha consentito di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

Le nuove attività previste dal progetto si collocano all'interno di uno stabilimento già disciplinato dalle autorizzazioni ambientali vigenti, nell'ambito delle quali sono state individuate e prescritte le condizioni operative più idonee a garantire il rispetto delle normative di settore da parte del soggetto gestore.

In linea generale si rileva come le modalità operative e gestionali adottate, unitamente ai presidi ambientali esistenti e a quelli previsti in fase di ampliamento, appaiano idonei a garantire una gestione corretta, controllata e conforme dell'impianto. Tali misure, estese all'intera area e alle nuove attività in progetto, sono finalizzate a prevenire e minimizzare eventuali impatti negativi significativi, assicurando la salvaguardia delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e la tutela dei recettori antropici potenzialmente interessati.

Permangono tuttora necessarie, in relazione alla normativa tecnica di settore ed ai titoli abilitativi coordinati, ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa, oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi di CMTTo nell'ambito del procedimento in corso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento del sito, dei macchinari, dei piazzali e del sistema di gestione delle acque meteoriche.

Suolo e sottosuolo

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tale componente non si ritengono in generale questi significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste quali, in analogia a tali tipi di insediamento, idonea pavimentazione in stabilizzato opportunamente compattato e rullato, in conglomerato bituminoso per il piazzale 2, dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Gestione acque meteoriche e scarichi

In relazione la presenza di superfici scolanti (Piazzale 1 esistente 2.000 mq, Piazzale 2 esistente 7957 mq, Piazzale 3 in progetto 10.100 mq), ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i., quanto previsto è in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e nel non creare un peggioramento dello stato qualitativo del Rio Valpastore dove queste vengono immesse.

Nell'ambito di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, da presentare tramite SUAP, verranno nel dettaglio definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

Si evidenzia, visto il raddoppio delle superfici scolanti, che la progettazione di dettaglio dovrà tenere debitamente in considerazione il principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto

dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), come “*trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa*”.

Dall’impianto non si originano scarichi di tipo industriale.

I reflui di origine civile sono attualmente autorizzati allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo. L’autorizzazione comunale in essere sarà ricompresa nell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, dovrà essere predisposta e presentata la documentazione tecnica necessaria, completa degli elaborati progettuali aggiornati e delle relazioni che attestino la conformità dell’impianto e delle modalità di scarico alle normative vigenti.

Emissioni in atmosfera

Gli attuali titoli abilitativi ricomprendono l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo *convogliato*, provenienti da un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, e per le emissioni di tipo *diffuso* provenienti dall’attività di messa in riserva, movimentazione, vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie.

Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera di tipo *convogliato*, provenienti dall’impianto per la produzione di misto cementato che si intende installare, il progetto prevede l’adozione di adeguate misure tecnico-gestionali e di idonei presidi per il contenimento delle emissioni in atmosfera, in conformità con le condizioni e le prescrizioni individuate dalla Regione Piemonte con la D.D. n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024 “*Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati*”.

Analogamente, per quanto riguarda le emissioni di tipo *diffuso*, si ritiene che la modifica in progetto, pur comportando l’estensione e la riorganizzazione della superficie occupata dall’attività e l’incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, non comporterà un impatto significativamente peggiorativo sulla matrice atmosferica, a condizione che il gestore continui ad applicare scrupolosamente tutte le condizioni e le prescrizioni tecniche, operative e gestionali, già previste

Relativamente all’impianto per la produzione di *conglomerato bituminoso* viene dichiarato dal proponente che non sono previste modifiche e non sono state in generali evidenziate particolari criticità. Visto però quanto agli atti della competente Direzione Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera di CmTO, e da quanto emerso in sede di conferenza, si ritiene opportuno acquisire, nell’ambito del prosieguo dell’istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, tutte le informazioni tecniche e gestionali aggiornate inerenti il processo e l’impianto, necessarie per la definizione di condizioni e prescrizioni autorizzative adeguate all’assetto impiantistico reale.

Rumore

Rispetto al Piano di zonizzazione acustica comunale:

- la parte esistente dello stabilimento ricade in Classe VI “*Aree esclusivamente industriali*”;
- la parte in ampliamento ricade in (fasce cuscinetto) Classe V “*Aree prevalentemente industriali*” e Classe IV “*Aree di intensa attività umana*”
- i ricettori individuati ricadono nelle fasce cuscinetto) Classe V “*Aree prevalentemente industriali*” e Classe IV “*Aree di intensa attività umana*”, ed in Classe III “*Aree di tipo misto*”.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “ *Criteria per la redazione della documentazione di impatto acustico* ” non si evidenziano criticità in merito.

Traffico e viabilità

L'area oggetto di intervento, situata lungo la SP 134 che ne garantisce un collegamento efficace con il territorio circostante, risulta dal punto di vista logistico ben accessibile dall'Autostrada Torino-Savona e dalle strade provinciali SP 129, SP 132 e SP 29. La rete viaria esistente appare sufficientemente strutturata per assorbire il traffico generato dalla nuova attività, stimato in via cautelativa in circa 30 viaggi/giorno (tra ingressi e uscite), considerando l'insieme delle attività presenti sul sito. Tale volume di traffico risulta poco significativo se rapportato ai valori di traffico medio giornaliero (TGM), che variano da 1.000 a 10.000 veicoli/giorno a seconda del tratto della viabilità provinciale interessata (fonte: Geoportale Regione Piemonte, anno 2023).

Le opere previste dal progetto ricadono al di fuori della fascia di rispetto stradale e non contemplano la realizzazione di nuovi accessi alla proprietà.

La Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 61889 del 09/04/2025, ha espresso parere favorevole nell'ambito delle proprie competenze, precisando che *«nel caso in cui, in una futura fase progettuale, si intendesse modificare l'accessibilità all'area, tale modifica dovrà tenere conto della situazione degli accessi esistenti e delle prescrizioni dell'art. 45, comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada: “Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele”»*.

Come già evidenziato, gli interventi previsti lungo la SP 134 e la SP 29 di installazione di dispositivi finalizzati alla riduzione del rischio di collisione con la fauna selvatica (cartellonistica idonea e catarifrangenti blu) rappresentano, oltre che una misura di tutela della fauna, un contributo significativo al miglioramento della sicurezza stradale sui tratti viari individuati dalla Città Metropolitana di Torino come maggiormente a rischio di incidenti.

In sede di Conferenza dei Servizi, il Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Torino ha rilevato che gli interventi proposti, le quantità dei dispositivi e il computo metrico totale risultano adeguati. Tuttavia, rispetto a quanto previsto dal proponente, che limita le installazioni a due soli tratti, è stato richiesto di estendere la posa dei catarifrangenti e della cartellonistica previsti ad altri tre tratti, portando così a cinque il numero complessivo dei tratti interessati.

- SP 134: dal km 1+700 al km 2+000, dal km 2+300 al km 3+900, dal km 5+900 al km 7+750 e dal km 8+850 al km 9+800;
- SP 29: dal km 36+800 al km 37+500.

Per la definizione dettagliata delle modalità di posa in opera e per la messa a punto degli interventi, si rinvia comunque a un confronto diretto con i competenti uffici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Torino

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, risulta che per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano incompatibilità con la pianificazione territoriale sovraordinata;
- non si rilevano criticità dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto;
- la piena conformità urbanistica sarà conseguita attraverso lo strumento "Variante Automatica" ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977;
- è stata verificata la compatibilità con i criteri localizzativi individuati dal PRUBAI fermo restando che, in relazione al criterio escludente connesso alla presenza del vincolo paesaggistico sull'area interessata, l'intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica di competenza comunale;
- in sede di seduta della Conferenza dei Servizi non sono state espresse posizioni di dissenso;
- il Comune di Pralormo, nel cui territorio ricade l'intervento, non ha segnalato criticità in merito all'iniziativa, né ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso di propria competenza;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività;
- le misure di compensazione proposte, in grado di incrementare il valore ambientale delle aree contermini, sono già state definite e condivise preliminarmente a seguito di un confronto tra il Comune di Pralormo ed il Gruppo Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali di CmTO;
- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale/amministrativo, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito dei successivi iter per il rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 03/03/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione (presidi e modalità gestionali per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte) e compensazione previste, fatto salvo quanto definito nel presente provvedimento e di quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) "Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi"

- predisposizione di specifica relazione archeologica, a firma di professionista archeologo qualificato, che dettagli in maniera adeguata i possibili impatti significativi del progetto su eventuali preesistenze antiche;
- realizzazione di almeno una prova geotecnica in sito in corrispondenza della prevista area dell'impianto di microbeton;
- realizzazione di una prova geofisica del tipo MASW per addivenire alla corretta caratterizzazione della categoria del suolo;
- in alternativa, si chiarisca dove sarebbero state effettuate le prove geotecniche e geofisiche di cui si parla nella relazione geologica, allegandole al progetto, insieme alla loro ubicazione;
- la progettazione di dettaglio dovrà tenere debitamente in considerazione il principio della trasformazione

ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), come “*trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa*”;

- per gli scarichi di origine civile presentare la documentazione tecnica necessaria completa degli elaborati progettuali aggiornati e delle relazioni che attestino la conformità dell’impianto e delle modalità di scarico alle normative vigenti.
- per l’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso occorre acquisire tutte le informazioni tecniche e gestionali aggiornate inerenti il processo e l’impianto, necessarie per la definizione di condizioni e prescrizioni autorizzative adeguate all’assetto impiantistico reale;
- l’ampiezza della fascia arboreo-arbustiva dovrà sempre essere pari ad almeno 5 m dal ciglio di sponda del rio;
- utilizzare alberi di circonferenza 12 - 16 cm zollate e di arbusti allevati in vasi da circa 14-20 litri (h 150-200 cm) dotati di palo tutore;
- le opere di pulizia della sponda dovranno essere estese anche alle ulteriori aree spondali nella disponibilità del proponente, e non limitate esclusivamente alle zone interessate dall’ampliamento;
- specifiche sulle modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
- specifiche sulle modalità di gestione e manutenzione delle aree interessate (A tale riguardo si specifica che dovranno essere garantite le cure colturali necessarie all’attecchimento e al mantenimento della formazione arboreo arbustiva costituita. In particolare dovranno essere effettuati gli opportuni bagnamenti soprattutto nei primi anni più critici per l’attecchimento.)
- specifiche le misure e le modalità operative e gestionali previste per la prevenzione, gestione, lotta e contenimento delle specie esotiche invasive. (A tale riguardo si specifica che dovrà essere data puntuale evidenza del rispetto dei contenuti dell’Allegato B “*Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*”, approvato con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017).
- estendere la posa dei catarifrangenti e della cartellonistica prevista ad altri tre tratti portando così a cinque il numero complessivo, come da progressive chilometriche esposte in narrativa, dei tratti interessati; (A tale riguardo si specifica che per la definizione dettagliata delle modalità di posa in opera e per la messa a punto degli interventi, si rinvia comunque a un confronto diretto con i competenti uffici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Torino).

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed insediamento produttivo*" previsto in Comune di Pralormo (TO) presentato in data 03/03/2025 dalla Società CAUDA STRADE s.r.l. con sede legale in Montà (CN) – Via Canonico Chiesa 5/C e Partita IVA n. 00570660043 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi*" richiamate in premessa alle lettere A).
3. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente
4. **Di rammentare** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 03/03/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione (presidi e modalità gestionali) per

evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte) e compensazione previste fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.

5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "*sistema sanzionatorio*" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 09/05/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano